



Protocollo approvato dal *Plenum* del Consiglio Nazionale Forense il 23 settembre 2016 e non ancora sottoscritto

(LOGO)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA FONDAZIONE ANDREA CAMILLERI E FUNZIONARI DI POLIZIA

PER I FIGLI DELLE VITTIME DEL DOVERE – ONLUS

di seguito denominata “**FONDAZIONE CAMILLERI**”

E

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

di seguito denominato “**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**”

PREMESSO CHE

- La “Fondazione Camilleri” , con sede in Roma in via Olindo Malagodi n. 35, CF 97025650587 rappresentata dal Presidente Dott. Vittorio Rizzi, è iscritta presso la Prefettura di Roma al Registro delle persone giuridiche in data 23/11/2015 al n.1116/2015 ai sensi del D.P.R. 10 n. 361/2000, ed è istituita con la finalità di promuovere iniziative nell’ambito degli scopi di solidarietà sociale che ne animano l’attività di assistenza morale e materiale a favore degli orfani e dei figli degli appartenenti alle Forze di Polizia vittime del dovere, nonché degli orfani dei caduti in servizio e dei deceduti in costanza di servizio, oltre che dei figli del personale che, in servizio, abbia subito gravi lesioni da cui sia derivata inabilità o invalidità grave e permanente;
- Nell’ambito del proprio scopo sociale, la “Fondazione Camilleri” ha elaborato un progetto finalizzato a sostenere i suoi beneficiari nell’avviamento al lavoro e nell’apprendimento di un mestiere, un’arte o una professione, istituendo per l’anno 2016 un bando di concorso per l’attribuzione di un contributo economico

a figure professionali che svolgano un periodo di impiego presso studi professionali, enti e associazioni operanti anche nell'ambito del sociale;

- Il **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE** con sede in Roma, in via del Governo Vecchio, 3 CAP 00186, in persona del Presidente, avv. Andrea Mascherin;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Nell'ambito dei rispettivi compiti e delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto delle considerazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente Accordo, la "Fondazione Camilleri" e il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto descritto negli articoli successivi.

Art.2

Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE si impegna a diffondere, *anche mediante l'invio a tutti gli Ordini degli Avvocati territoriali*, il bando emanato dalla "Fondazione Camilleri" per l'attribuzione di un contributo economico (indicato in premessa e *meglio specificato al successivo art. 3*), per coprire la posizione di una figura professionale *appartenente al 2° livello Area Giuridica CCNL Studi Professionali* da inserire in uno studio legale, per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi, selezionata sulla base dei requisiti illustrati nel bando istituito a cura della "Fondazione Camilleri" per l'anno 2016. Il candidato vincitore potrà essere assunto per coprire la figura professionale *di laureato in giurisprudenza addetto, secondo la declaratoria del CCNL sopra indicato, a "mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori"*, previa manifestazione di disponibilità e successiva autonoma sottoscrizione di contratto d'assunzione da parte del titolare dello studio legale che avrà manifestato interesse nell'ambito territoriale indicato dal vincitore del bando.

Art.3

La “Fondazione Camilleri” si impegna a sostenere economicamente l’assunzione della figura *professionale di cui al punto che precede mediante l’assunzione dell’onere della retribuzione lorda annua (da quantificare in euro 22.183 circa) e degli oneri previdenziali, assicurativi e indicati e comunque definiti nei dati tabellari in vigore dall’1.1.2016 (da quantificare in euro 6.870 circa)*. Sono esclusi dal contributo eventuali prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo e/o indennità per trasferte e/o altri oneri accessori non collegabili alla retribuzione base sopra specificata.

Resta inteso che le somme destinate al progetto di cui al presente protocollo d’intesa saranno erogate, in 12 rate mensili anticipate, dalla “Fondazione Camilleri” in favore dello Studio Legale datore di lavoro il quale provvederà ai pagamenti in favore del dipendente delle somme nette spettanti e a tutti gli adempimenti formali relativi al rapporto di lavoro. Lo Studio Legale si impegna a consentire alla “Fondazione Camilleri” di controllare e verificare in qualsiasi momento che le somme dovute siano regolarmente pagate al dipendente e che siano stati adempiuti tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, prima che siano trascorsi i 12 mesi dall’assunzione, il contributo erogato dalla Fondazione Camilleri, di cui alla presente intesa, verrà contestualmente interrotto e proporzionalmente ridotto.

Art.4

Al termine dei 12 mesi, lo Studio Legale valuterà autonomamente e liberamente la possibilità di prorogare a propri completi oneri e spese il contratto stipulato con l’aggiudicatario della selezione.

Art.5

Le specifiche modalità di selezione della posizione messa a disposizione dal progetto di collaborazione tra la “Fondazione Camilleri” ed il Consiglio Nazionale

Forense, stabilite d'intesa, saranno disciplinate attraverso la documentazione annessa al Bando emanato dalla medesima Fondazione per l'anno 2016.

Art.6

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità fino alla scadenza dei dodici mesi convenuti per il finanziamento della posizione lavorativa da parte della "Fondazione Camilleri".

Lo stesso Protocollo d'Intesa potrà essere prorogato, previo accordo scritto tra la parti e prima della scadenza, per eventuali ulteriori progetti.

Art.7

Ciascuna parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona, ente o Istituzione non autorizzato dall'altra parte per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti e oggetti di proprietà dell'altra parte che gli fossero noti in virtù della presente convenzione.

Art.8

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione ed al personale coinvolto, nonché ai successivi regolamenti attuativi e accordi operativi di cui all'art.4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivi aggiornamenti.

Roma,

PER LA FONDAZIONE CAMILLERI

Il Presidente

Dott. Vittorio Rizzi

PER **Consiglio Nazionale Forense**

Il Presidente

Avv. Andrea Mascherin